



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova – c.a.p. 35010

Vicolo Bembo

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Fax 049-9450438

Codice Fiscale 00682280284

PEC – Posta Elettronica Certificata: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net

Servizi generali 049-9453211 Edilizia Privata 049-3453231

Polizia Locale 049-9453241 Lavori Pubblici 049-9453251



*Medaglia d'argento
al merito civile*

Prot. n. 9261

ORD N. 22 del 06-08-2014

R. A. P. N. 636

OGGETTO: Ordinanza per l'obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani nei luoghi di pubblico transito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

1. Che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
2. che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
3. che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazzE, quartieri residenziali, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro.

PRESO ATTO altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini ;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano ;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

CONSIDERATO che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune

regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì, causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonché lesive del decoro e della pulizia cittadina;
VISTO l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
VISTA la Legge Regionale 28.12.1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 18, comma 1, il quale obbliga i conduttori di cani ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli animali;
VISTO il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
VISTA la D.G.R.V. n. 272 del 06.02.2007 "Linee guida per la regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto....."
RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine ;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 63 del 28.12.2013;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini:

- l'accesso ai cani, nelle aree destinate ai giochi per bambini è consentito solo se condotti al guinzaglio e dotati di museruola;

2. Raccolta deiezioni:

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei contenitori porta rifiuti.

4. Condotta dei cani:

- Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, in tutti gli altri casi i cani dovranno sempre essere condotti al guinzaglio;
- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

5. Esenzioni:

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;

6. Sanzioni:

- la violazione alle norme riguardanti i punti n. 1, 2 e 4 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € **150,00**.
- la violazione alle norme riguardante il punto n. 3 (detenzione di idonei strumenti di pulizia)della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € **150,00**. anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio on line.

Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza gli appartenenti al Distretto di Polizia Locale PD1A e, per le proprie attribuzioni, il personale veterinario della U.L.S.S.n.15 e la Polizia Provinciale, .

INFORMA

Che a norma della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to BERGAMIN PRIMO